



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA   | ANTONIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° 886/11 depositato il 15/03/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA + IRAP 2006 IRES contro AG ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO [REDACTED] SRI [REDACTED] TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:  
[REDACTED] 4100 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 886/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

30/04/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

274-1-12

PRONUNCIATA IL:

30-4-12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4-5-12

Il Segretario

DR.SSA [REDACTED] RIZZATO

## FATTO

In data 15/03/2011 la srl [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro, si costituì in giudizio, con richiesta di discussione in pubblica, e con vittoria di spese di giudizio, avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società rappresentata [REDACTED] 2010 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Taranto in data 28/09/2010 avente ad oggetto recupero IVA di € 26.968,38, su fatture di fitto dei locali destinati all'esercizio dell'attività, nonché ai fini IRES ed IRAP, rispettivamente € 141.041,90 e € 141.842, per canoni di fitto relativi ai locali destinati all'esercizio dell'impresa.

La società ricorrente lamenta: la violazione del secondo comma dell'art. 12 dello statuto del contribuente in quanto non risultano le ragioni della verifica, né le fonti di innesco che rendono quindi inutilizzabili gli elementi probatori acquisiti e la carenza di idonea motivazione, con utilizzo di inconferenti criteri e metodologie di accertamento che non tengono conto del rispetto del principio di capacità contributiva. Nel merito evidenzia gli errori dell'Ufficio commessi nel corso della verifica che non ha tenuto conto dell'inerenza dei costi risultanti dalla documentazione, della contraddittorietà della tesi dell'Ufficio, della mancanza di prova circa la non inerENZA del costo dei fitti e, richiamandosi a giurisprudenza di legittimità, invoca l'afferenza ai ricavi dei citati costi. Da ultimo rileva, altresì, la mancata applicazione delle riduzioni e mitigazioni previste dalla normativa e chiede annullarsi la pretesa erariale ed in via gradata la massima riduzione di quanto accertato.

L'Ufficio si è costituito in data 15/04/2011 evidenziando che

all'accesso i verbalizzanti hanno consegnato documentazione sulle motivazioni del controllo che scaturiscono dalla pianificazione per l'anno 2008 in quanto soggetto di medie dimensioni e mai sottoposto a verifica e nel merito rilevano la sostanzialità degli errori e sulla circostanza che dal contratto di fitto d'azienda non rientravano l'affitto per l'immobile che era fatturato alla società concedente la gestione ma registrato ai fini IVA dalla società ricorrente che recuperava, altresì, l'imposta risultante dalle fatture ed infine, rilevando la legittimità del proprio operato, conclude chiedendo rigettarsi il ricorso con vittoria di onorari e spese ed pur indicando di allegare il P.V.C., ne allega solo nove pagine e copia di una nota di debito.

Con istanza del 25/10/2011, il ricorrente, in conseguenza della notifica della cartella di pagamento per le imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio risultanti dall'avviso impugnato, chiese la sospensione cautelare che la Commissione, nella seduta del 3/01/2012, accolse.

Nella seduta odierna, le parti si riportano agli scritti ed insistono sull'accoglimento delle proprie argomentazioni.

### **OSSERVAZIONI**

La Commissione, visti gli atti, preliminarmente ritiene inesistente la violazione dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 212/2000, attesa l'esistenza della lettera di incarico con la quale i funzionari procedono alla verifica ed indicano quale motivazione dell'accertamento la pianificazione per l'anno 2008 di soggetti di medie dimensioni, mai sottoposti a verifica.

Inoltre, l'errato richiamo all'art. 41bis del D.P.R. n. 600/73 non può



incidere sulla validità ed efficacia delle riprese fiscali effettuate e comunque risultanti da documenti, registri ed atti provenienti dallo stesso ricorrente.

Nel merito delle eccezioni mosse, la Commissione ritiene sostanzialmente provata, non solo l'inerenza del costo, pur non espressamente previsto nel contratto di fitto di azienda ma risultante dal comportamento concludente del ricorrente e soprattutto del pagamento diretto in favore del proprietario dei locali, come peraltro rilevato dallo stesso Ufficio, escludendo, conseguentemente la parte di costo di competenza di altro esercizio.

Tuttavia, ai fini del diritto alla detrazione IVA, l'imposta addebitata con la fattura dei canoni di fitto intestata alla società concessionaria [REDACTED] non può essere portata in deduzione dal diverso utilizzatore, [REDACTED] s.r.l. in base alle norme generali sull'applicazione di quest'imposta cartolare.

Pertanto, sulla base delle su esposte considerazioni, accoglie, per quanto di ragione il ricorso, rettificando conseguentemente le riprese ai fini IRES ed IRAP e confermando integralmente l'accertamento IVA.


Stante la reciproca parziale soccombenza compensa le spese di giudizio.

**P. Q. M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 1', accoglie il ricorso p.q.r. Spese compensate.

Taranto, 30/04/2012

il relatore  
dott. Antonio MARTINA



il presidente  
dott. Giulio FISCHETTI

